Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 289 del 10 dicembre 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 178

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 30 novembre 2004.

Modificazioni allo statuto.

S O M M A R I O

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 30 novembre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la deliberazione del Senato accademico in data 23 settembre 2004, con la quale, anche previo parere del Consiglio di amministrazione in data 25 maggio 2004, sono state approvate le modifiche al vigente statuto dell'Università degli studi di Cassino;

Constatato il decorso del termine previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 169/1989 e l'assenza di rilievi da parte del Ministero competente;

Ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione affinché lo statuto entri in vigore;

Decreta:

Articolo unico

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il nuovo statuto dell'Università degli studi di Cassino, descritto nell'allegato documento costituito da 26 pagine contenenti 46 articoli, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Cassino, 30 novembre 2004

Il rettore: Vigo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Natura e ruolo dell'Università)

1. L'Università di Cassino, di seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato, che, attraverso lo svolgimento delle sue attività istituzionali - didattiche, di ricerca e di servizio, ha come fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Essa è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo che si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.
2. L'Università:
- favorisce lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e alla cooperazione ed integrazione delle culture;
- afferma in ogni sua azione il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento di qualsiasi natura;
- informa la propria attività al rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento;
- riconosce, nel rispetto del carattere unitario dell'Ateneo, l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche;
- promuove azioni che favoriscono il superamento di ogni tipo di discriminazione;
- imposta la propria azione al metodo democratico, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicurando la pubblicità a tutti gli atti conseguenti;
- valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture;
- imposta le proprie attività su criteri di efficienza e di efficacia, attraverso gli strumenti della programmazione per obiettivi e della valutazione;
- promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio;
- favorisce, nell'ambito della sua vocazione internazionale, gli scambi culturali e la mobilità dei docenti e degli studenti;
- promuove attività di orientamento pre-universitario e tutorato;
- promuove azioni volte a favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro;
- promuove i processi di internazionalizzazione dei propri Corsi di studio, soprattutto in un'ottica di integrazione europea;
- mette a disposizione del tessuto produttivo e sociale del territorio le proprie competenze e infrastrutture al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività.

3. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel Regolamento degli studenti, nonché in quelli di ciascuna struttura didattica e di ricerca.

Art. 2
(Attività didattiche e formative)

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando in particolare i seguenti titoli:
- laurea;
- laurea specialistica;
- dottorato di ricerca;
- diploma di specializzazione;
- master universitario di primo livello;
- master universitario di secondo livello.

2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al comma 1 del presente articolo anche congiuntamente con altre università italiane o straniere.
3. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi e assicura, anche in concorso con soggetti esterni, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post universitari e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. L'Università prevede corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
5. L'Università, per attività didattiche di rilevante impegno che coinvolgano più atenei, anche stranieri, può istituire centri interuniversitari per la didattica, nonché attivare, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8:
a) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente;
c) corsi di perfezionamento.

Art. 3
(Attività di ricerca scientifica)

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'Ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, anche comunitari o regionali, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'Ateneo.
2. L'Università pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.
3. L'Università, per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano più atenei, anche stranieri, può istituire centri interuniversitari per la ricerca. Così come, pur riconoscendo prioritario lo sviluppo della ricerca di base, può istituire, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, strutture di comune

interesse volte a favorire l'utilizzazione dei risultati della ricerca da parte delle realtà produttive, sociali e dei servizi.
4. L'Università assicura ai professori e ai ricercatori, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Ateneo, la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

Art. 4
(Attività di servizio esterna)

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità, l'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie strutture, attività di formazione, ricerca e consulenza per conto di soggetti esterni.
2. Le attività di cui al punto precedente sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 5
(Interventi a favore del diritto allo studio e dell'inserimento nel mondo del lavoro)

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 2, l'Università organizza servizi agli studenti e pone in essere tutte le attività dirette a rendere effettivo e proficuo il diritto allo studio nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Università, ai sensi della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, provvede a instaurare forme di collaborazione con gli studenti nelle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio medesimo, con esclusione di ogni attività di tipo istituzionale o che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.
Le norme relative sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
3. L'Università, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, può istituire borse di studio per studenti e giovani laureati, e fornire sussidi agli studenti per tirocini, anche all'estero.
4. L'Università realizza forme di promozione dell'associazionismo studentesco sia al fine dell'orientamento e dell'assistenza agli studenti nel corso degli studi nonché della formazione al lavoro ed all'attività professionale post-universitaria, sia al fine della costituzione di cooperative di servizi utilizzabili anche da parte della stessa Università nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi.
5. L'Università può gestire gli interventi in materia di diritto allo studio universitario in base ad apposite convenzioni con la Regione, può concorrere con gli enti preposti all'attuazione degli obiettivi del diritto allo studio per tutto quanto previsto dalla normativa vigente, e può supplire agli enti stessi nelle attività e negli interventi di competenza di questi in caso di loro inattività prolungata, anche con la costituzione di appositi centri autonomi di spesa.
6. Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro e delle professioni, l'Università favorisce azioni volte a sviluppare e a creare attività imprenditoriali giovanili.

Art. 6
(Attività culturali, ricreative e sociali)

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario e degli studenti, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse.

Art. 7
(Strutture di ospitalità)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla più ampia realizzazione possibile del diritto ad un'efficace attività didattico-formativa, l'Università può costituire strutture per l'ospitalità.
2. Il personale dell'Università può usufruire di tali strutture, con le modalità e con gli oneri fissati da apposito regolamento. Tali strutture possono soddisfare anche richieste di ospitalità di studiosi esterni, italiani e stranieri, soggiornanti per motivi culturali o di cooperazione didattico-scientifica.
3. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Università può coordinarsi con gli enti territoriali. In assenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Università può convenzionarsi con altri soggetti esterni.

Art. 8
(Disciplina dei rapporti con l'esterno)

1. In coerenza con le sue finalità istituzionali l'Università può stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante partecipazione finanziaria, con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, nazionali e stranieri, e stipulare contratti e convenzioni, partecipare a consorzi, aderire ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali, sia in Italia che all'estero.
2. Le relative procedure di attuazione sono disciplinate dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 9
(Patrimonio storico-culturale e documentario dell'Ateneo)

1. L'Università promuove la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse documentario, storico-culturale e artistico presente nell'Ateneo e nei Dipartimenti e raccolto in collezioni scientifiche ed archivi, favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell'Università e della scienza.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10
(Organi e strutture dell'Università)

1. L'organizzazione dell'Università e delle sue strutture si ispira ai principi della sussidiarietà e del decentramento, e rispetta la distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione.
2. Sono organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, il Senato degli studenti.
3. L'attività di gestione è svolta dal Direttore amministrativo, che risponde dei relativi risultati.
4. L'Università si articola in strutture didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative.

TITOLO III
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 11
(Il Rettore)

1. Il Rettore sovrintende a tutte le attività dell'Università e la rappresenta ad ogni effetto di legge.
Spetta al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, assicurando l'unitarietà degli indirizzi da questi espressi e promuovendone e coordinandone l'attuazione;
b) emanare lo Statuto e i regolamenti;
c) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
d) curare l'osservanza di tutte le norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti;
e) esercitare, secondo la vigente normativa, l'autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;
f) stipulare gli accordi di cooperazione internazionale e i contratti e le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale non di competenza delle singole strutture didattiche e scientifiche;
g) presentare annualmente una relazione generale sullo stato dell'Università, da inoltrare al Ministro;
h) attribuire le funzioni di Direttore Amministrativo, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione;
i) adottare per quanto applicabili i provvedimenti previsti dal D.L. 165/2001 e successive modificazioni e dalle norme di settore, nei casi di inerzia o ritardo o grave inadempienza del Direttore Amministrativo;
j) designare, sentito il Senato accademico, i rappresentanti dell'Università in organismi esterni;
k) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;
l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Rettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo o fuori ruolo, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
3. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo o fuori ruolo quali Delegati del Rettore. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.
4. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo e dura in carica quattro anni.
L'elettorato attivo è costituito da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
b) i ricercatori.
5. L'elettorato attivo spetta altresì, con voto eventualmente ponderato secondo quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 del presente articolo:
a) ai componenti il Senato degli studenti e ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per le attività sportive e ricreative, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di studio;
b) al personale tecnico-amministrativo.

6. Qualora il numero dei voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a), sia maggiore del 20 per cento della somma dei voti espressi dalle componenti dell'elettorato attivo di cui ai comma 4, lett. a) e b), e 5, lett. b), i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a), vengono ponderati nella misura del 20 per cento dei voti espressi dalle componenti di cui ai commi 4, lett. a) e b), e 5, lett. b), con arrotondamento all'intero superiore.
7. Qualora il numero di voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b), sia maggiore del 10 per cento del numero dei voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b), i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b), vengono ponderati nella misura del 10 per cento dei voti espressi dalle componenti di cui al comma 4, lett. a) e b), con arrotondamento all'intero superiore.
8. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
9. Le procedure di elezione di cui al presente articolo sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 12
(Senato accademico)

1. Il Senato accademico è l'organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, culturali e di ricerca.
Spetta al Senato accademico:
a) elaborare, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture, i piani pluriennali di sviluppo e approvarli, sentiti, per gli aspetti di propria competenza, il Senato Accademico in composizione estesa e il Consiglio di amministrazione;
b) approvare, sentito il Consiglio di amministrazione, il piano annuale delle attività, formulato all'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo;
c) deliberare, sentito il Consiglio di amministrazione, la ripartizione della spesa complessiva per il personale tra quella relativa ai professori e ai ricercatori e quella relativa ai dirigenti e al personale tecnico-amministrativo di ogni area;
d) deliberare, nell'ambito della spesa relativa ai professori e ai ricercatori, le modifiche di organico;
e) programmare, tenendo conto dei piani pluriennali di sviluppo di cui alla lettera a), la ripartizione delle diverse tipologie di posti tra le strutture didattiche di Ateneo, stabilendo, nel contempo, le priorità in base alle quali effettuare la copertura dei posti in dipendenza delle disponibilità determinatesi;
f) assegnare i posti ai diversi settori scientifico-disciplinari, sentite le Facoltà interessate;
g) esprimere parere sulla proposta formulata dal Rettore circa la nomina del Direttore amministrativo;
h) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione triennale del fabbisogno dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo di ogni area;
i) approvare le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale, non di competenza delle singole strutture didattiche e scientifiche, che non comportano oneri finanziari a carico dell'Università;
j) esprimere parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione;

k) esprimere parere obbligatorio sull'attribuzione dell'autonomia di spesa alle strutture comunque denominate;
l) esprimere parere obbligatorio sulla determinazione dell'importo delle tasse e dei contributi universitari;
m) deliberare, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche, scientifiche e dei centri di servizio di supporto alla didattica e alla ricerca;
n) deliberare, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari;
o) esprimere parere obbligatorio sugli indicatori per la valutazione della didattica e della ricerca, necessari ed occorrenti ai fini delle valutazioni ed analisi del Nucleo di valutazione;
p) determinare e ripartire, sentite le Facoltà e i Dipartimenti, l'entità delle risorse da destinare annualmente per la ricerca, la didattica e il funzionamento delle strutture comunque connesse;
q) deliberare le modifiche di Statuto secondo le procedure indicate nell'art. 42;
r) deliberare i regolamenti di cui agli artt. 31, 32, 34 del presente Statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli;
s) esprimere parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 33 e sulle modifiche dello stesso;
t) approvare i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;
u) deliberare sulle afferenze dei professori e dei ricercatori ai Dipartimenti, viste le proposte di questi ultimi;
v) pronunciarsi sulle proposte del Senato degli studenti;
w) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Senato accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Il Senato accademico è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Rettore.

3. Il Senato accademico è composto da:
a) il Rettore;
b) il Rettore vicario;
c) i Presidi di Facoltà;
d) una rappresentanza di Direttori di Dipartimento in numero pari a quello dei Presidi;
e) un numero di studenti, designati dal Senato degli studenti, pari alla metà più uno del numero dei Presidi, con arrotondamento all' intero superiore. Nel caso in cui il numero degli studenti così determinato risulti inferiore al 15 % dei componenti il Senato accademico, la loro rappresentanza è posta pari al 15 %, con arrotondamento all'intero superiore;
f) un numero di rappresentanti, eletti tra il personale tecnico-amministrativo, in numero pari alla metà del numero dei Presidi con arrotondamento all'intero superiore. Per l'elezione di tali rappresentanti l'elettorato attivo e quello passivo sono costituiti da tutte le unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'ateneo alla data di indizione delle elezioni stesse.

Le procedure di elezione di cui al presente comma sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Al Senato accademico partecipa altresì, in qualità di segretario verbalizzante, il Direttore amministrativo, con voto consultivo.

Art. 13
(Senato accademico in composizione estesa)

1. Il Senato accademico in composizione estesa esprime parere, a richiesta del Rettore, in materia di programmazione dello sviluppo dell'Università. Sono altresì di competenza del Senato Accademico in composizione estesa le materie che, a norma della legislazione vigente, prevedono la consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell'Università.
2. In aggiunta ai componenti di cui all'articolo precedente, sono componenti di diritto del Senato accademico in composizione estesa:
a) il Presidente della Regione Lazio o, su sua indicazione, l'Assessore competente in materia di Università;
b) il Presidente della Provincia di Frosinone;
c) un rappresentante del territorio Sud Pontino, designato dalla Provincia di Latina;
d) il Sindaco del Comune di Cassino;
e) il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Frosinone;
f) due rappresentanti delle forze imprenditoriali e commerciali maggiormente rappresentative della Provincia di Frosinone;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Provincia di Frosinone;
h) i Direttori di Dipartimento;
i) il Presidente del Senato degli Studenti.

I componenti di cui alle lettere f) e g) dovranno essere designati per il quadriennio unitariamente dalle organizzazioni interessate.

La mancata designazione di una componente non inficia la costituzione dell'organo.

Il Senato accademico in composizione estesa è nominato con decreto del Rettore.
3. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, potranno essere chiamati a partecipare al Senato Accademico in composizione estesa, per consultazione e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, altri soggetti pubblici o privati interessati alle attività dell'Università e ai suoi piani di sviluppo.
4. Il Senato accademico in composizione estesa è convocato dal Rettore. La convocazione del Senato in composizione estesa avviene comunque almeno una volta l'anno. La durata del suo mandato coincide con quella del Senato accademico.

Art. 14
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Università in materia finanziaria ed economico-patrimoniale.

Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) deliberare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 33, e le relative modifiche, con le procedure indicate nello stesso art. 33;
b) approvare, sentito il Senato accademico, i bilanci annuali e pluriennali di previsione;
c) approvare il rendiconto consuntivo;
d) deliberare, sentito il Senato accademico, a quali strutture attribuire autonomia finanziaria e di spesa, nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 33;
e) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;
f) esprimere parere obbligatorio sulle modifiche di Statuto;

g) approvare i contratti e le convenzioni, non di competenza delle singole strutture didattiche e scientifiche, che comportino oneri a carico del bilancio, salvo quelli di competenza del Direttore amministrativo;
h) deliberare, sentito il Senato accademico, la programmazione triennale del fabbisogno dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo di ogni area e vigilare sulla sua attuazione;
i) approvare, sentito il Senato Accademico, gli indicatori per la valutazione della gestione e dell'andamento dell'azione amministrativa, necessari ed occorrenti per le valutazioni e le analisi del Nucleo di valutazione;
j) esprimere parere obbligatorio sulla compatibilità finanziaria e di bilancio di quanto previsto alle lettere a), b), c) m) ed n) del comma primo dell'art. 12 del presente Statuto;
k) deliberare, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, i programmi edilizi dell'Ateneo ed approvare i relativi interventi attuativi;
l) esprimere parere sulla proposta formulata dal Rettore circa la nomina del Direttore amministrativo;
m) determinare, sentiti il Senato accademico e il Senato degli studenti, l'importo delle tasse e dei contributi universitari;
n) approvare i regolamenti di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
o) determinare la misura della indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e di Direttore amministrativo, nonché, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di comparto, il trattamento economico accessorio dei dirigenti e di altre categorie di personale aventi titolo in base alla normativa vigente;
p) determinare la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto e, ancora, la misura di eventuali compensi per attività svolte in commissioni o in altri organismi;
q) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni 3 mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni e il suo mandato coincide con quello del Senato accademico.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) il Rettore;
b) il Rettore vicario;
c) il Direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario;
d) quattro componenti eletti fra i professori di ruolo o fuori ruolo e i ricercatori;
e) due rappresentanti degli studenti;
f) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

Partecipano, inoltre, al Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, i componenti il Collegio dei revisori dei Conti, nonché rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal Consiglio di amministrazione.

I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d) ed f), nonché di quella indicata alla precedente lettera e) e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento degli studenti.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Rettore.

Art. 15
(Senato degli studenti)

1. Il Senato degli studenti è un organismo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.
2. Spetta al Senato degli studenti:
a) esprimere parere in merito al Regolamento degli studenti e, per quanto di propria competenza, in merito al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo, e ai regolamenti delle Facoltà, dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione;
b) formulare al Senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche, organizzazione di servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari, tutorato, diritto allo studio;
c) proporre le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, di cui all'art. 2 comma 4 del presente Statuto, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia;
d) deliberare, nell'ambito delle regole generali di cui alla lettera c) e delle compatibilità di bilancio verificate dal Consiglio di amministrazione, i programmi, l'effettiva attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse assegnate;
e) designare tra i suoi componenti, per la durata di un anno rinnovabile, i rappresentanti nel Senato accademico;
f) esprimere parere obbligatorio sulle tasse e sui contributi universitari e sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;
g) formulare agli organi competenti proposte per la valutazione della didattica da parte degli studenti.
3. Sulle proposte di cui al comma 2, lettera b), il Senato accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata.
Le proposte di cui al comma 2, lettere c) e d), sono approvate, per le parti di rispettiva competenza, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
Il Senato Accademico verifica altresì la rispondenza dei programmi di cui al comma 2, lettera d), con le regole di cui al comma 2, lettera c).
4. Il Senato degli studenti dura in carica 2 anni. Esso è composto da 12 membri eletti, più un rappresentante degli studenti di ciascun Consiglio di Facoltà designato dai rappresentanti degli studenti nello stesso Consiglio. Le modalità di elezione degli altri componenti sono contenute nel Regolamento degli studenti. Nello stesso Regolamento sono contenute le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato degli studenti.
5. L'Università provvede a fornire i mezzi e le strutture idonee all'espletamento dei compiti del Senato degli studenti.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 16

1. Le strutture didattiche dell'Università sono le Facoltà. Le Facoltà sono anche le strutture di appartenenza per i professori di ruolo e fuori ruolo e per i ricercatori.

2. Su proposta delle Facoltà, sono inoltre attivabili altre strutture didattiche:
   a) Corsi di laurea;
   b) Corsi di laurea specialistica;
   c) Corsi di specializzazione;
   d) Corsi di master universitario.
3. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate dal relativo regolamento di cui al successivo art. 35. I regolamenti delle strutture didattiche attivate sono emanati dal Rettore su proposta del Consiglio della struttura interessata, previa approvazione del Senato Accademico.
4. Previa delibera del Senato accademico e su proposta delle Facoltà interessate, i compiti e le attribuzioni dei Consigli di Corsi di studio appartenenti ad una medesima classe possono essere trasferiti ad un Consiglio della classe dei Corsi di studio. I regolamenti dei Consigli della classe dei Corsi di studio sono emanati dal Rettore su proposta delle Facoltà interessate e previa approvazione del Senato accademico.
5. Strutture didattiche relative a Corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi, individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, possono essere congiunte in una struttura didattica unica retta da un unico Consiglio, previa delibera del Senato Accademico su proposta della Facoltà interessata.
6. I regolamenti delle strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

Art. 17
(Facoltà)

1. La Facoltà è la struttura didattica fondamentale sul piano organizzativo e amministrativo.
   Qualora i Corsi di studio afferenti ad una Facoltà non siano configurati quali strutture didattiche autonome, i compiti e le attribuzioni dei Consigli di corso di studio sono trasferiti alle Facoltà.
   Qualora più Facoltà dell'Università concorrano alla costituzione di un corso di studio, il Senato accademico determina la Facoltà alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi ed organizzativi.
   Le Facoltà hanno il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalità dei Corsi di studio che ad esse afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse.
2. Spetta alla Facoltà:
   a) proporre al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e i Corsi di studio interessati, la destinazione dei posti di ruolo ai vari settori scientifico-disciplinari;
   b) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, dopo aver sentito i Dipartimenti interessati ove previsto dalla vigente normativa;
   c) proporre modifiche degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio di pertinenza;
   d) programmare e destinare le risorse didattiche nell'ambito delle deliberazioni assunte a riguardo dal Senato Accademico;
   e) attribuire, sentiti i Consigli delle strutture didattiche competenti, la responsabilità delle attività formative e del relativo carico didattico ai professori di ruolo e ai ricercatori e affidare compiti didattici ai professori fuori ruolo;
   f) deliberare il Regolamento di Facoltà secondo le procedure di cui all'art. 35 del presente Statuto;
   g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto di cui al successivo art. 42;
   h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 del presente Statuto;

i) avanzare proposte su quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del presente Statuto ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere f) e p) dello stesso comma;
l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Sono organi necessari delle Facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facoltà.

Ciascuna Facoltà può prevedere nel suo Regolamento l'istituzione di un Consiglio di Presidenza, al quale delegare alcune delle sue funzioni.

4. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza, ove previsto, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà.

Il Preside può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Il Preside è eletto dai componenti il Consiglio di Facoltà tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo ed è nominato con decreto del Rettore.

Qualora il numero dei voti espressi dai rappresentanti degli studenti sia maggiore del 20 per cento del numero dei voti esprimibili dai restanti componenti il Consiglio di Facoltà, i voti espressi dai rappresentanti degli studenti vengono ponderati nella misura del 20 per cento dei voti esprimibili dai restanti componenti il Consiglio di Facoltà, con arrotondamento all'intero superiore.

Il Preside dura in carica 4 anni e il suo mandato è rinnovato a metà di quello del Senato accademico.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali 2 successive votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Preside sono contenute nel Regolamento di Facoltà.

Il Preside designa tra i professori di prima fascia di ruolo o fuori ruolo un Preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore.

5. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di competenza della Facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal Preside in via ordinaria almeno ogni 2 mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate dal Regolamento di Facoltà nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non superiore a due. Il numero dei rappresentanti è fissato dalle norme vigenti al riguardo. Il Regolamento di Facoltà prevederà a quale tipo di deliberazione potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti; in ogni caso, gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanza, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

I criteri di individuazione delle rappresentanze e le relative procedure di elettorato sono fissate dal Regolamento di Facoltà nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18
(Altre strutture didattiche)

1. Le altre strutture didattiche attivabili ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto assolvono ai compiti operativi essenziali per un'efficiente ed efficace organizzazione della didattica. In particolare esse provvedono a :
a) programmare e coordinare le attività didattiche dei relativi Corsi di studio;
b) avanzare proposte ed attuare le deliberazioni relative alla didattica assunte dal Consiglio di Facoltà;
c) approvare i piani delle attività formative presentati dagli studenti;
d) proporre la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori impegnati in attività formative dei Corsi di studio di pertinenza;
e) coadiuvare il Preside nel controllo degli obblighi didattici e nella valutazione dell'attività didattica;
f) organizzare i servizi di orientamento e tutorato, anche in collaborazione con le organizzazioni studentesche;
g) esercitare inoltre tutti gli altri compiti che in materia vengono loro attribuiti dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento della struttura medesima.
2. Ciascuna struttura didattica di cui al presente articolo è retta da un Consiglio composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che afferiscono ai Corsi di studio di pertinenza e da una rappresentanza studentesca.
3. Le modalità di afferenza ai Consigli delle strutture didattiche sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo provvede ad eleggere un presidente fra i professori di ruolo **e** fuori ruolo che lo compongono.
5. Il Presidente rappresenta la struttura didattica, ne convoca e presiede il Consiglio, definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni.
6. Il mandato del Presidente coincide con quello del Preside.
7. Le modalità relative alle afferenze e alla composizione dei Consigli dei Corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, mentre quelle relative al funzionamento di ciascuna struttura sono contenute in un apposito Regolamento.

Art. 19
(Scuole di specializzazione)

1. L'Università può istituire, nell'ambito delle Facoltà, Scuole di specializzazione per l'attivazione di Corsi di specializzazione destinati a fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

Ogni Scuola di specializzazione è retta da un Consiglio, di cui fanno parte i docenti della Scuola, ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo.

L'attivazione di Corsi di specializzazione e il relativo ordinamento sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale in materia.

TITOLO V
STRUTTURE SCIENTIFICHE

Art. 20
(Dipartimenti)

1. Il Dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo o convergenti interdisciplinariamente nel medesimo ambito tematico.

Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile; ad esso spetta autonomia di spesa nei limiti del suo bilancio.

2. La costituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico su proposta di docenti interessati. La proposta deve contenere l'elenco dei docenti, gli obiettivi scientifici e il piano delle risorse necessarie. Tale piano deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il Senato Accademico determina il numero minimo di professori ordinari, associati e ricercatori necessari per la proposta e la costituzione di un Dipartimento.

3. Sono compiti del Dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) concorrere, sulla base delle indicazioni dei Consigli di Facoltà, allo svolgimento delle attività didattiche, soprattutto di quelle relative agli insegnamenti dei Corsi di dottorato di ricerca;

c) deliberare il Regolamento di Dipartimento secondo le procedure indicate nell'art. 36 del presente Statuto;

d) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto di cui al successivo art. 42;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli artt. 31 e 33 del presente Statuto;

f) avanzare proposte su quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettere a) e u), ed esprimere parere su quanto previsto dalla lettera p) dello stesso comma e dall'art 17, comma 2, lettere a) e b), del presente Statuto;

g) approvare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento, relativi ad attività di ricerca, di consulenza, di formazione e conto terzi;

h) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori.

La mancata opzione entro un anno dalla presa di servizio comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.

Il Dipartimento è altresì dotato di personale tecnico-amministrativo delle varie aree per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

5. Sono organi necessari del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio.

Ciascun Dipartimento può prevedere nel proprio Regolamento l'istituzione di una Giunta, alla quale delegare alcune delle sue funzioni.

6. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo sono affidati al Segretario amministrativo.

Il Segretario amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura; predispone il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale; coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.

L'incarico di Segretario amministrativo è attribuito dal Direttore amministrativo, sentito il Direttore di Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

7. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, ove prevista, e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; stipula le convenzioni di interesse del Dipartimento; esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere di sostituzione sugli atti del Segretario amministrativo per motivi di necessità e urgenza da specificare nel provvedimento relativo, informandone tempestivamente il Consiglio del Dipartimento.

Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo dai componenti il Consiglio ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di motivata indisponibilità, dichiarata formalmente per iscritto, dei professori di prima fascia, ovvero in caso di mancata elezione, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato.

Il Direttore dura in carica 4 anni e il suo mandato coincide con quello del Senato accademico.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo.

Le modalità per la votazione sono contenute nel Regolamento di Dipartimento.

Il Direttore designa tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo un Direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Direttore vicario è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di motivata indisponibilità, dichiarata formalmente per iscritto, dei professori di prima fascia, si provvede in merito con i professori di seconda fascia.

8. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento come individuate al precedente comma 3.

Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il Segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno parte, inoltre, non più di due rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo e non più di due rappresentanti eletti fra gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato afferenti al Dipartimento.

Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento del Dipartimento. Il Consiglio può delegare specifici poteri alla Giunta. Il Regolamento di Dipartimento prevederà a quale tipo di deliberazioni potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.

9. La Giunta - ove prevista - è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo o fuori ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo di ogni area ed il segretario amministrativo; ai suoi componenti possono essere conferite, da parte del Direttore, deleghe su materie specifiche.

La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento.

10. Nell'ambito del Dipartimento è costituita una commissione elettiva con il compito di applicare metodologie e strumenti per la valutazione dell'attività di ricerca. Le metodologie e gli strumenti di analisi sono quelli predisposti dal Nucleo di cui all'art. 26, ferma restando la possibilità di integrarli con altre forme di rilevazione ed analisi, sulla base di esigenze conoscitive e valutative delle singole strutture.

La composizione della commissione - che deve comunque prevedere rappresentanti di tutte le aree di ricerca del Dipartimento - e le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento.

Art. 21
(Centri interdipartimentali di ricerca)

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, possono essere costituiti centri interdipartimentali di ricerca.
2. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Senato accademico e, limitatamente agli aspetti finanziari ed a quelli inerenti le strutture, dal Consiglio di amministrazione.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente necessarie per il funzionamento, le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

TITOLO VI
STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 22
(Centri di servizio)

1. Per attività strumentali alla didattica e alla ricerca, e di assolvimento ai compiti dell'università di cui al Titolo I, che abbiano carattere continuativo e che interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso, possono essere costituiti Centri di servizio, le cui finalità specifiche saranno di volta in volta definite nell'atto costitutivo.
2. I Centri di servizio sono istituiti con delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per le parti di competenza, su proposta del Rettore e delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo. Tale delibera potrà prevedere l'eventuale costituzione di un Consiglio scientifico, in relazione alla natura e alle finalità del Centro.
3. L'attività e le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da un Regolamento approvato dall'organo competente ad istituire il Centro entro 3 mesi dalla sua istituzione.
4. I Centri di servizio sono diretti da un delegato del Rettore, con funzioni di Presidente del Consiglio scientifico o Direttore, in relazione alla natura e alle finalità del Centro. Il Presidente/Direttore del Centro è un professore di ruolo o fuori ruolo nominato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio scientifico, ove previsto, è nominato dal Rettore su proposta delle strutture interessate.
5. Il Presidente/Direttore del Centro presenta annualmente al Rettore una relazione sull'andamento delle attività del Centro, in cui vengono evidenziati i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati e alle risorse assegnate. Tale relazione viene approvata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

TITOLO VII
UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23
(Organizzazione degli uffici)

1. La struttura amministrativa centrale di Ateneo è articolata in una unità amministrativa di livello generale, cui è preposto un dirigente di prima fascia, ed in aree divisionali, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia.
2. La struttura amministrativa centrale svolge funzione di gestione tecnico-amministrativa e di supporto per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa di tutte le strutture dell'Università.
3. All'Unità amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Analoga o più limitata autonomia può essere attribuita ad altre Unità individuate quali Centri di responsabilità amministrativa.
4. Gli uffici amministrativi, sia dell'Unità centrale che delle altre Unità amministrative dotate di autonomia, sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca.
5. Gli uffici, di cui al comma precedente, sono ordinati secondo i criteri di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e alla vigente normativa in materia.
6. I posti di organico per funzioni dirigenziali sono individuati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore amministrativo.
7. Al fine di garantire all'utenza il diritto di partecipazione e d'informazione e la trasparenza amministrativa, è costituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 24
(Il Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo è a capo dell'Unità amministrativa centrale e degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo, della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione, indirizzo e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.

Spetta al Direttore amministrativo:

a) curare l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, così come definito dagli organi di governo dell'Ateneo;
b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione;
c) adottare gli atti di gestione del personale tecnico amministrativo dell'Università e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
d) partecipare agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
e) assegnare gli incarichi di funzione ai dirigenti;
f) verificare e coordinare l'attività dei dirigenti ed esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
g) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle

strutture, di norma su richiesta del responsabile o anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile o per fatti direttamente conosciuti;
h) stipulare le convenzioni e i contratti relativi alla gestione;
i) designare i dirigenti ed i funzionari che eventualmente partecipano alla delegazione per la contrattazione decentrata.

2. Il Direttore amministrativo inoltre:
a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;
b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo;
d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei dirigenti e dei singoli responsabili dei servizi delle strutture anche decentrate;
e) attribuisce, sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, al personale tecnico amministrativo particolari incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, possono essere incentivati sotto il profilo economico, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. La funzione di Direttore amministrativo è attribuita dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento. L'incarico è conferito a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale scelta tra i dirigenti dell'Università o di altra sede universitaria, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero che provenga dai settori della ricerca, della docenza universitaria, della magistratura e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché tra estranei alle amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.

Il contratto di lavoro del Direttore amministrativo è a tempo determinato di durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, rinnovabile e, di norma, correlato al mandato rettorale.

Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Il Direttore amministrativo, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dal presente Statuto, svolge funzioni proprie di uffici dirigenziali di livello generale ed è equiparato al Dirigente di prima fascia di cui agli artt. 16 e 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 25
(Dirigenti)

1. I dirigenti fanno parte della Direzione amministrativa e collaborano con il Direttore, a sua richiesta, nell'espletamento della funzione allo stesso demandata.
In particolare ai dirigenti, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
a) provvedere alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore amministrativo adottando gli atti amministrativi conseguenti;
b) organizzare le risorse umane e strumentali assegnate;
c) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;
d) individuare i responsabili del procedimento;
e) esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Università, ovvero per corso-concorso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, anche su richiesta di più atenei, ovvero per chiamata diretta con la disciplina e le modalità di cui all'art. 24, comma 3.

L'incarico di dirigente a tempo determinato può essere conferito, in vista di particolari e specifici obiettivi, a funzionari di categoria EP, che abbiano un'anzianità almeno quinquennale nella direzione di uffici dell'Amministrazione universitaria, nel rispetto della normativa vigente in tema di personale dirigente.

TITOLO VIII
LA VALUTAZIONE

Art. 26
(Nucleo di valutazione interna)

1. È istituito il Nucleo di valutazione interna, organismo tecnico che ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto, l'efficiente e l'efficace utilizzo delle risorse.
2. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo.
3. Il Nucleo determina i parametri di riferimento della valutazione, tenendo conto di eventuali indicatori approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, per le parti di loro competenza.

Il Nucleo dovrà richiedere anche la valutazione degli studenti e degli altri utenti del prodotto universitario.
4. Il Nucleo, che ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia complessiva delle strutture e non dei singoli, si avvale, nelle sue analisi, del lavoro e della collaborazione dei Consigli dei Corsi di studio di cui all'art. 16 e delle commissioni per la ricerca di cui all'art. 20, comma 10.
5. Le analisi del Nucleo sono riferite periodicamente al Rettore e da questi trasmesse, per l'esame, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, cui spetta prendere le decisioni opportune nelle aree di propria competenza.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, al Nucleo sono fatti pervenire, in ogni caso, i risultati della gestione dell'Ateneo e dei centri di spesa comunque denominati, relativi all'esercizio trascorso. Il Nucleo formula nei 30 giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo; in essa è riepilogato l'esito dei controlli effettuati e vengono formulate proposte per il miglioramento della gestione. La relazione è trasmessa agli Organi competenti a norma di legge.
7. Il Nucleo di valutazione è composto da almeno 5 e non più di 9 membri, di cui almeno 2 e non più di 4 esterni, scelti tra esperti in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci nonché di contabilità pubblica, di scienza dell'amministrazione e di controllo di gestione. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il numero dei membri del Nucleo è stabilito nei limiti previsti dalla vigente normativa ed è definito nel decreto rettorale di nomina. Alle sedute del Nucleo, per le questioni inerenti la valutazione della didattica da parte degli studenti e i connessi servizi per la didattica e il diritto allo studio, partecipa uno studente dell'Ateneo designato dal Senato degli Studenti.
Il Nucleo resta in carica per tutta la durata del mandato del Rettore.

TITOLO IX
ALTRI ORGANISMI

Art. 27
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Università. I membri del Collegio sono nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di comprovata professionalità nel campo della finanza e della contabilità pubblica.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed è nominato dal Rettore, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. È composto da un numero di componenti non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di Presidente, esterni all'Università, che possono essere rinnovati consecutivamente non più di due volte.
3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il compenso annuo spettante al Presidente e agli altri componenti del Collegio dei Revisori, oltre i rimborsi delle spese di missione, e l'importo di eventuali gettoni di presenza.

Art. 28
(Comitato per le pari opportunità)

1. Il Comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.
La composizione del Comitato è stabilita nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 29
(Comitato per le attività sportive e ricreative)

1. È istituito un Comitato per le attività sportive e ricreative che può articolarsi in sezioni con riferimento specifico alle diverse attività.
2. Il Comitato cura:
   a) la gestione degli impianti sportivi che ospitano le attività di cui sopra;
   b) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di sviluppo relativi alle attività precedentemente indicate;
   c) la gestione dei fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione e da enti pubblici e privati per le attività sportive e ricreative;
   d) l'esercizio delle attività sportive previste dalle norme vigenti.
3. Il Comitato è composto:
   a) dal Rettore o suo delegato, che lo presiede;
   b) dal Direttore Amministrativo o suo delegato, che funge anche da segretario;
   c) da un rappresentante del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano)
   d) da un rappresentante del CUS (Centro Universitario Sportivo);

e) da un docente esperto in attività sportive indicato dalla Facoltà di Scienze motorie;
f) da due rappresentanti degli studenti.
4. Il Regolamento generale d'Ateneo stabilisce le norme sull'elettorato attivo e passivo, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato si riunisce in composizione ristretta ai componenti di cui alle lettere a) e b) integrato da due rappresentanti del personale limitatamente alle finalità ricreative e sociali rivolte al personale stesso.

Art. 30
(Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata)

1. La delegazione di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata, è composta dal Rettore o un suo delegato, dal Direttore Amministrativo o un suo delegato e da due componenti designati dal Consiglio di amministrazione opportunamente coadiuvati in relazione alle singole materie oggetto della contrattazione.

TITOLO X
I REGOLAMENTI

Art. 31
(Regolamento generale di Ateneo)

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università in attuazione del presente Statuto.
2. Il Regolamento generale di Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione, i Consigli di Facoltà, i Consigli delle Scuole di specializzazione e i Consigli di Dipartimento.
Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11, previa deliberazione del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il Consiglio di amministrazione ed i Consigli di Facoltà e dei Dipartimenti.

Art. 32
(Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l'Università rilascia i titoli universitari e di tutte le attività formative previste. Fissa, inoltre, i criteri generali per la redazione dei regolamenti delle strutture didattiche.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo è emanato con decreto rettorale previa deliberazione del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche per la parte relativa agli ordinamenti e sentite le stesse per la parte generale.

Art. 33

(Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità)

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai Dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Lo stesso Regolamento prevede la copertura delle spese legali sostenute dai singoli componenti dell'Università per azioni penali attinenti alle attività istituzionali quando intervenga provvedimento di assoluzione.

3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è emanato dal Rettore con proprio decreto su deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e i Consigli delle strutture didattiche e scientifiche, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10, e 11.

Art. 34

(Regolamento degli studenti)

1. Il Regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al Senato degli studenti di cui al precedente art. 15, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università nei quali, **è** prevista la presenza di detta rappresentanza.

2. Il Regolamento degli studenti è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, sentito il Senato degli studenti, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6 commi 6, 9, 10 e 11.

Art. 35

(Regolamenti delle strutture didattiche)

1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture medesime, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale e dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. I regolamenti delle strutture didattiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli. Essi vengono emanati con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Per le strutture didattiche diverse dalla Facoltà deve inoltre essere acquisito il parere della Facoltà interessata.

Art. 36

(Regolamenti dei Dipartimenti)

1. I regolamenti dei Dipartimenti disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di essi e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.

2. I regolamenti dei Dipartimenti sono emanati dal Rettore su proposta dei Consigli di tali strutture, previa approvazione del Senato accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO XI
NORME COMUNI

Art. 37
(Norme, modalità e requisiti per le designazioni elettive)

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.
2. La votazione per l'elezione del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le votazioni per le altre designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione deve essere ripetuta.

Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facoltà la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al 20% degli aventi diritto.

Nel caso di percentuale inferiore il numero di rappresentanti è diminuito di un'unità.

La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi, salvo che il numero dei membri di diritto o eletti sia inferiore alla metà dei componenti dell'organo.
3. I professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai professori associati.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, anche ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo; l'elettorato passivo spetta ai soli studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso, con modalità definite dal Regolamento degli studenti. Agli studenti che risultano dipendenti dell'Università è riconosciuto solo l'elettorato attivo. Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguano la laurea nel corso del mandato possono conservare lo stesso per un periodo di ulteriori sei mesi a decorrere dal conseguimento della laurea stessa, con modalità definite dal Regolamento degli studenti. Trascorso tale termine decadono dal mandato qualora non risultino iscritti ad un corso di laurea specialistica.
4. La durata del mandato degli studenti eletti negli organi dell'Ateneo è biennale.
5. Sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento, sono indette le elezioni da parte del Decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Università, della Facoltà e del Dipartimento.

Sei mesi prima della scadenza del mandato degli altri membri elettivi nei vari organi, sono indette le elezioni da parte del Rettore.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa del mandato del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento, il decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Università, della Facoltà e del Dipartimento, indice le elezioni entro 40 giorni dalla data di cessazione.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di membro elettivo, si procederà a nuove elezioni entro 40 giorni dalla data di cessazione.

Tutti i nuovi eletti durano in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.
7. I professori che assumono la funzione di Rettore, di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento o di Direttore di Scuola di specializzazione devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. Ciò vale anche per i professori e i ricercatori confermati eletti nel Consiglio di amministrazione, e, di norma, per il Rettore vicario, i Presidi vicari, i Direttori vicari, i Presidenti o Direttori dei Centri di servizio.

8. La funzione di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio di amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

Una rielezione, dopo 2 mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

9. Nessuno può assumere contemporaneamente le seguenti cariche:
- Rettore
- Preside
- Direttore di Dipartimento
- Presidente di Corso di studio
- Direttore di Scuola di specializzazione

10. Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di 3 volte consecutive alle adunanze dell'organo di cui è membro elettivo o designato decade dal mandato. La non partecipazione senza giustificato motivo per più di 3 volte consecutive alle adunanze di un organo di cui si è membri di diritto viene segnalata al Rettore.

11. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore, fino all'entrata in carica del nuovo eletto, le funzioni di Rettore sono esercitate dal Rettore vicario.

Tale norma vale anche in caso di cessazione anticipata del mandato delle altre cariche dell'Università che prevedano la figura del vicario.

Art. 38

(Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Il mandato del Rettore e delle altre cariche elettive decorre con l'inizio dell'anno accademico. I mandati di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio, nonché delle rappresentanze studentesche, decorrono dal 1° settembre.

Art. 39

(Validità delle adunanze e delle deliberazioni)

1. Le adunanze degli organi sono valide se:
   a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e/o comunicazione scritta, inoltrata anche telematicamente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
   b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo.
2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente punto 1, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 DPR 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza. Ciò non vale per le adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. L'astensione è considerata voto contrario.
4. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 40
(Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni)

1. I verbali delle adunanze degli organi dell'Università sono pubblici. È garantito a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 23 e seguenti, secondo le modalità da questi stabilite e dall'apposito Regolamento emanato dal Rettore.

Art. 41
(Silenzio assenso)

1. In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo accademico, questo è da ritenersi non più obbligatorio qualora non venga fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

TITOLO XII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42
(Modifiche di Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e scientifiche, nonché, per quanto di sua competenza, il Senato degli studenti.
2. Le Facoltà e i Dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il Senato degli studenti, possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica del presente Statuto. Su tali proposte il Senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni.

Art. 43
(Emanazione dello Statuto e delle modifiche di Statuto)

1. Lo Statuto e le modifiche di Statuto sono emanati dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 44
(Entrata in vigore dello Statuto e delle sue modifiche)

1. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale sulla Gazzetta Ufficiale, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma secondo, tranne che lo stesso decreto non disponga diversamente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 45
(Norma abrogativa)

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia le disposizioni in contrasto con esso.

Art. 46
(Norme transitorie)

1. Tutti i mandati attualmente in corso durano fino alla scadenza naturale. Per i mandati la cui decorrenza è stata modificata ai sensi dell'art. 38 comma 2 e per le rappresentanze studentesche le prime elezioni successive all'entrata in vigore del presente Statuto prevederanno mandati di durata ridotta, al fine di consentire l'allineamento delle decorrenze a quanto previsto dal suddetto comma.
2. I ricercatori non confermati entreranno a far parte dei Consigli di Facoltà alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi dell'Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati ed ancora in vigore, purché non in contrasto con il presente Statuto.

04A11871

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403146/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Abbonamento		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410301041210

€ 1,60